



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di lunedì 20 Marzo 2023

CASI OPERATIVI

Ammortamento spese straordinarie su immobile condotto in locazione
di Euroconference Centro Studi Tributari

IMPOSTE SUL REDDITO

La “rivoluzione” verde parte dell’agricoltura
di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

AGEVOLAZIONI

L’applicazione dello sconto in ogni fattura emessa: molto rumore per nulla?
di Silvio Rivetti

CONTENZIOSO

Definizione delle liti pendenti: ambito di applicazione e benefici
di Angelo Ginex

PENALE TRIBUTARIO

I reati di dichiarazione infedele e fraudolenta all’esito di verifica
di Luigi Ferrajoli

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Cosa fare se i miei clienti non sono su LinkedIn?
di Luca Bozzato

CASI OPERATIVI

Ammortamento spese straordinarie su immobile condotto in locazione

di Euroconference Centro Studi Tributari

Domanda

Due persone fisiche proprietari di un immobile commerciale stipulano un contratto di locazione con una Sas in cui entrambi sono gli unici soci. La locazione ha inizio 1° gennaio 2017 e scadenza 31 dicembre 2022 con rinnovo di ulteriori 6 anni alla scadenza naturale del contratto.

Nel corso del 2021 la società ha sostenuto notevoli costi di manutenzioni straordinarie rimaste a suo carico.

Si chiede:

- la corretta imputazione dei costi delle manutenzioni straordinarie sostenute dal conduttore;
- se la quota di ammortamento da imputare all'esercizio è quello della residua durata del contratto (anni 2) oppure, visto che il contratto alla scadenza verrà rinnovato per ulteriori sei anni, occorre tenere conto anche del periodo di rinnovo e quindi spalmare l'ammortamento in 8 anni?.

Al riguardo si osserva che, il Ministero delle finanze, nella risoluzione n. 9/2980 del 1982 ha precisato che qualora il contratto di locazione preveda la rinnovabilità alla scadenza, le spese straordinarie di manutenzione nel limite imputabile a ciascun periodo di imposta ... interesseranno, fino ad esaurimento, anche le annualità per le quali il contratto de quo, viene rinnovato.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



IMPOSTE SUL REDDITO

La “rivoluzione” verde parte dell’agricoltura

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

The advertisement features a blue header with the text "Master di specializzazione" and "IMPRESA AGRICOLA: DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE". Below this, a blue button says "Scopri di più >". The background has abstract white and blue shapes.

Tra i criteri direttivi enunciati nella **bozza** di **Legge delega** sulla **riforma fiscale**, uno spazio particolare è dedicato all’agricoltura.

Tra i vari **obiettivi** che il legislatore si pone nell’ambito della tassazione dei **redditi agrari** trova spazio la **riconducibilità** dei **redditi** relativi ai **beni**, anche **immateriali**, derivanti dalle attività di conduzione e di allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all’[articolo 2135 cod. civ.](#).

Il **legame** tra **energia** e **agricoltura** risale ormai a più di un ventennio, quando nel **2005** il Legislatore, sulla scia delle pratiche che si andavano diffondendo nell’azienda agricola sempre più *“multifunzionale”*, provò a definire il complesso ambito delle **“agroenergie”**.

Ne uscì una norma che aveva un pregio ma anche un grave difetto.

Essa, infatti, interveniva indirettamente nell’[articolo 2135 cod. civ.](#) andando a collocare i redditi da agroenergie nell’ambito delle **attività connesse** in via esogena senza tuttavia definire in modo compiuto la prevalenza, soprattutto per quelle attività nelle quali il legame con il fondo risultava più sfumato.

Il risultato è un quadro d’insieme del settore, ancora oggi vigente, articolato in 4 categorie:

- produzione di energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica;
- produzione di energia elettrica e calorica da fonte agroforestale;
- produzione di carburanti vegetali; e
- produzione di prodotti chimici.

Queste **attività**, al termine di un *iter* normativo piuttosto travagliato che ha richiesto anche un intervento della Corte Costituzionale, oggi **“scontano”** una **tassazione** più o meno **agevolata**.

La produzione **fotovoltaica** e **agroforestale** per **una parte** rientra nel **reddito agrario** mentre l'**eccedenza** è tassata quale prestazione di beni e servizi in misura forfettaria pari al **25%** del volume d'affari generato.

Al contrario, la produzione di **carburanti vegetali**, quali il biogas, e di **prodotti chimici vegetali**, al rispetto dell'utilizzo prevalente di prodotti derivanti dalla propria attività agricola principale, trova piena **copertura nel reddito fondiario**.

Nel **reddito agrario** trovano capienza anche i c.d. **certificati bianchi**, altrimenti noti come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), consistenti in titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici tramite interventi e progetti di incremento di efficienza (cfr. consulenza giuridica n. 954-21/2014 del 15 maggio 2015).

È questo dunque il contesto nel quale si andrà a incardinare la previsione contenuta nella delega fiscale che, al momento, sembra voler affiancare alle "agroenergie" le "attività verdi" derivanti dalla cessione di beni, anche immateriali, effettuate *a latere* della coltivazione del fondo e dell'allevamento di animali.

Rientrano nel **reddito agrario** anche le cessioni dei c.d. **VERs**, il credito CO₂ **cedibili** sul mercato in regime di **libera contrattazione** e oggetto di transazione prevalentemente nel mercato volontario? O sconteranno una forma di **tassazione forfettaria**?

Infatti, i **VERs**, estranei al sistema **cap and trade** che caratterizza, al contrario, il sistema ETS (*Emission Trading System*), sono classificabili come **beni immateriali** (cfr. [Cassazione sentenza n. 25492/2019](#)), come del resto gli altri titoli quali i certificati bianchi o quelli verdi.

Del corretto inquadramento fiscale della cessione dei VERs da parte di un soggetto svolgente attività agricola, in passato se ne è già occupata l'Agenzia delle entrate.

Nell'**interpello n. 365/2020** essa aveva affrontato la questione sollevata da una società impegnata nella coltivazione al fine della successiva commercializzazione di germogli e arbusti che, tramite una sinergia con uno *spin off* universitario, aveva validato un algoritmo in grado di stimare la quantità di CO₂ sequestrabili nella crescita delle piante.

L'istante correttamente riteneva di poter far **rientrare** la **cessione** dei **VERs** nell'ambito dell'[articolo 56-bis Tuir](#) e, in particolare, tra le attività dirette alla fornitura di servizi per le quali il comma 3 prevede una tassazione in misura pari al 25% dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.

Tuttavia, l'**Agenzia delle entrate**, in ragione del dato normativo, aveva dato una **risposta negativa** in quanto tale attività non viene espressamente qualificata come connessa a quella agricola da alcuna norma.

Ora il **Legislatore**, nell'intento di ricomprendere anche queste attività in un sistema di

tassazione agevolato, sembra aver **abbozzato** una **strada** apparentemente **giusta**, avendo fatto **riferimento**, nella delega, **sia all'[articolo 2135 cod. civ.](#), sia al sistema di tassazione**: un **binomio** che deve essere **sempre tenuto presente** quando si parla di agricoltura.

Il rischio tuttavia è quello di ripetere gli errori del passato quando, in presenza di attività notevolmente “*distanti*” dalle potenzialità del fondo, il legame con l’attività agricola di base sotto forma di prevalenza non è stato ben definito, innescando una reazione a catena, in termini di incertezza, anche nell’ambito fiscale.

AGEVOLAZIONI

L'applicazione dello sconto in ogni fattura emessa: molto rumore per nulla?

di Silvio Rivetti



Master di specializzazione

DETRAZIONI IN EDILIZIA

Scopri di più >

Con le [risposte gemelle agli interPELLI 238 e 247](#), rispettivamente del 3 e dell'8 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate interpreta sé stessa e le sue indicazioni precedenti: chiarendo finalmente quali sono le conseguenze del **mancato rispetto delle istruzioni fornite quasi un anno addietro**, con la [circolare 19/E/2022](#), nota 18, in merito alle modalità di **applicazione dello sconto in fattura nelle fatture di acconto e saldo**.

È da dire subito che il chiarimento in commento, vera interpretazione erariale autentica dell'interpretazione erariale medesima, è da dirsi opportuno per quanto tardivo: come del resto tardiva era apparsa, ai più, la nota 18 della circolare sopra richiamata, la quale aveva sancito, a distanza di ben due anni dall'entrata in funzione dei meccanismi di fruizione alternativa delle detrazioni di cui all'[articolo 121 D.L. 34/2020](#), **inattese regole d'applicazione dello sconto in fattura**, suscitando tra gli operatori non poche perplessità e un certo nervosismo.

Giova ricordare che, nella **nota 18** citata, il Fisco aveva **imposto ai fornitori di evidenziare lo sconto in fattura in tutte le fatture emesse in relazione a medesimi interventi**: cassando così implicitamente l'invalsa prassi operativa dei fornitori stessi, di emettere le **fatture d'acconto per importi pieni** (all'evidente scopo di finanziare i lavori), per poi calcolare lo sconto in fattura riguardante l'intera operazione solo nella fattura di **saldo**.

Nella nota 18 tuttavia, il Fisco **ometteva di specificare le conseguenze che dovevano derivare in caso d'inadempimento** dell'obbligo ivi sancito: lasciando nell'incertezza le migliaia di operazioni poste in essere nel frattempo, difformi dallo schema assunto come corretto.

Tra le operazioni ricadenti in tale limbo, figurano anche quelle oggetto dei due interPELLI in esame: in particolare, **l'intervento d'installazione di impianti fotovoltaici** agevolato con la detrazione del 50% di cui all'[articolo 16-bis Tuir](#), che ha ispirato la risposta 238; e **l'intervento**

bonus facciate, oggetto della [risposta 247](#).

In entrambi i casi, le fatture d'acconto emesse non recavano alcuna indicazione di sconto in fattura: mentre tale annotazione **compariva nella sola fattura di saldo**, ove veniva specificato l'importo totale dei corrispettivi dovuti per i lavori, quello dell'aconto già pagato e del residuo da pagare, nonché della somma da sottrarsi in applicazione dello sconto complessivo, concesso rispettivamente nella misura del 50% e del 90% del totale dovuto: da cui il computo del netto residuale, da pagare via bonifico dedicato.

In entrambi i casi, differenti solo nella percentuale della detrazione legittimante lo sconto, i due contribuenti proponevano al Fisco identiche tesi, per cui le rispettive **fatturazioni**, apparentemente **irregolari** perché disallineate alle indicazioni della nota 18, **non dovevano dirsi preclusive della fruizione dello sconto** come praticato: visto che le modalità di fatturazione concretamente seguite, a rigore **non vietate da alcuna norma**, presentano, rispetto alle modalità ideali richieste dall'Erario, identità d'importo in punto ricavi, Iva e ritenute, senza alcun minor gettito per le casse erariali, confluendo sempre nella medesima comunicazione di opzione per lo sconto.

Secondo il sovrapponibile ragionamento dei due istanti, infatti, l'esposizione integrale dello sconto nella sola fattura di saldo non incide sui i presupposti legittimanti la fruizione dei bonus fiscali, né costituisce ostacolo ai controlli delle Entrate, che ben possono riscontrare, in relazione alle singole operazioni edilizie da considerarsi unitariamente, la coincidenza tra le spese globalmente sostenute, le detrazioni spettanti e gli sconti concessi.

Nelle sue risposte il Fisco, **pur difendendo il ragionamento formale alla base della nota 18**, riconosce in sostanza la **correttezza** delle tesi degli istanti, ammettendo che lo sconto in fattura altro non è se non **"una modalità di pagamento dell'importo dovuto"**: e dunque **un'operazione che civilisticamente i contraenti sono liberi di delineare nelle modalità e nei tempi che reputano più opportuni**.

Dal punto di vista tributario, peraltro, tale libertà di determinazione delle parti deve trovare sintesi nei documenti fiscali rilevanti, i cui dati devono pur sempre collimare: da cui il rilievo che **gli importi corrisposti devono essere tra loro riconciliabili attraverso il congiunto esame degli accordi intercorsi, delle fatture e dei bonifici dedicati**.

Le Entrate suggeriscono anche di **integrare la fattura d'aconto con un documento ulteriore**, richiamante lo sconto concesso per il totale dei lavori, per confermare che il committente non ha fruito direttamente della detrazione.

Si chiarisce così, a distanza di tre anni dal varo del D.L. 34/2020, che gli errori di fatturazione commessi in tema di sconto, se l'operazione sottostante è corretta **non sono sanzionabili**: neppure con la sanzione formale dell'[articolo 6, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997](#).

CONTENZIOSO

Definizione delle liti pendenti: ambito di applicazione e benefici

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

PROCESSO TRIBUTARIO: DALLA RIFORMA ALLA TREGUA FISCALE

Scopri di più >



Come noto, la **Legge di Bilancio 2023** ([articolo 1, commi 186 – 205, L. 197/2022](#)) ha introdotto una “nuova” **definizione agevolata** delle **controversie tributarie**, pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’**Agenzia delle entrate**, dell’**Agenzia delle dogane e dei monopoli** e degli **Enti territoriali** che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023.

È opportuno fornire **chiariimenti** su alcuni aspetti che sono risultati incerti ad una **prima interpretazione** delle norme richiamate.

Innanzitutto, si ritiene che lo **qualifica di parte processuale** assume rilevanza esclusivamente sotto un **profilo formale**, nel senso che potranno essere **oggetto di definizione agevolata** non solo i giudizi instaurati direttamente nei confronti dei soggetti sopra indicati, ma anche quelli nei quali i medesimi siano **intervenuti volontariamente o perché chiamati in causa**, sempre entro il 1° gennaio 2023. Tale interpretazione è stata sostenuta anche dalla stessa Agenzia delle entrate nella [circolare AdE 2/E/2023](#).

Da ciò consegue che restano **escluse** dall’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame le **controversie instaurate nei confronti di soggetti diversi** da quelli sopra indicati, come, ad esempio, le controversie instaurate nei confronti della sola **Agenzia delle entrate-Riscossione** (sempreché, come detto, l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non siano intervenute entro il 1° gennaio 2023).

Quindi, in ipotesi di controversia in cui sia parte non solo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ma anche l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sarà possibile accedere alla disciplina in esame, considerato che questa non pone **alcuna limitazione agli atti oggetto di impugnazione**, potendo trattarsi indifferentemente di **atti impositivi** o anche di **cartelle di pagamento**. Quest’ultima precisazione trova riscontro sia nella [circolare AdE 2/E/2023](#), sia nella **nota di approfondimento del 7 gennaio 2023** dell’Ifel.

Particolare **attenzione** dovrà essere prestata a quei **giudizi relativi a cartelle di pagamento**, il cui ricorso (per mera strategia difensiva) sia stato notificato **soltanto all'Agenzia delle entrate-Riscossione**, benché contenga **motivi riguardanti l'ente impositore**, intendendo far leva sul principio contenuto nell'[articolo 39 D.Lgs. 112/1999](#). Alla luce di quanto sopra chiarito, appare evidente come tale giudizio **non** rientrerà nel **perimetro applicativo** dell'agevolazione in esame, qualora l'ente impositore **non sia intervenuto entro il 1° gennaio 2023**, non rivestendo in tal caso la qualifica di parte processuale.

Tornando alla **tipologia di atto** oggetto delle controversie definibili, occorre sottolineare il **contrasto** tra le disposizioni citate e la relazione illustrativa che invece faceva riferimento agli "atti impositivi". Detto contrasto può ritenersi **ormai superato**, ma, ad ogni modo, si rileva che la relativa **definizione** appare piuttosto **generica** dal momento che vengono inclusi anche i **provvedimenti di irrogazione delle sanzioni** e, più in generale, "**ogni altro atto di imposizione**", per cui qualcuno avrebbe potuto sostenere che restano esclusi soltanto i **provvedimenti meramente liquidatori** (come, ad esempio, gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro), se non fosse che, come già detto, la norma non pone **alcuna limitazione agli atti oggetto di impugnazione**.

Peraltro, è d'uopo sottolineare che il legislatore, laddove ha inteso **circoscrivere** un istituto definitorio sulla base della **natura impositiva** degli atti oggetto di giudizio, lo ha fatto **espressamente** (vedi, ad esempio, la **conciliazione agevolata delle controversie tributarie** di cui all'[articolo 1, comma 206, della Legge di Bilancio 2023](#)).

Con riferimento alle **cartelle di pagamento**, poi, occorre precisare che devono ritenersi comprese nella definizione in esame anche quelle derivanti dalla **liquidazione automatica** ex [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#), nonché quelle derivanti da **controllo formale** ex [articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#), in considerazione di quanto sancito dalle **Sezioni Unite con sentenza n. 18298/2021** in merito alla precedente definizione di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#).

Quest'ultima, infatti, faceva riferimento alle controversie "aventi ad oggetto atti impositivi", per cui lo **stesso principio**, a maggior ragione, deve trovare applicazione anche alla **nuova definizione**, che, come più volte evidenziato, non prevede **alcuna limitazione agli atti oggetto di giudizio**.

Quindi non vi è alcun dubbio che la nuova definizione agevolata delle liti pendenti si estenda a tutte le controversie tributarie **indipendentemente dalla natura dell'atto impugnato**.

Resta inteso che sono **escluse**, così come espressamente previsto, le **controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali comunitarie, l'Iva all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato**.

Da ultimo, per quanto concerne i **benefici** derivanti dalla nuova definizione, si rileva che, oltre all'**annullamento di sanzioni e interessi**, sono dovute le seguenti **percentuali del valore della**

controversia, a seconda che alla data del 1° gennaio 2023:

- 100% per il ricorso notificato;
- 90% per il ricorso notificato e iscritto a ruolo in primo grado;
- 40% per il ricorso accolto in primo grado;
- 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale in secondo grado;
- 40% o 15% (dell'ammontare del tributo oggetto di annullamento) per il ricorso accolto parzialmente, a seconda che la sentenza sia stata pronunciata rispettivamente in primo o in secondo grado;
- 5% per il giudizio pendente in Cassazione, in caso di soccombenza sia in primo che in secondo grado.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto esclusivamente **sanzioni collegate al tributo** (ovvero calcolate in percentuale rispetto al tributo), **non è dovuto nulla** se il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in parola.

Invece, nel caso di controversie aventi ad oggetto esclusivamente **sanzioni non collegate al tributo** (ovvero calcolate in modo autonomo rispetto al tributo), è dovuto il **15% del valore della controversia** in caso di sentenza favorevole al contribuente depositata entro il 1° gennaio 2023, mentre è dovuto il **40% in tutti gli altri casi** (anche in caso di soccombenza del contribuente in primo o in secondo grado).

PENALE TRIBUTARIO

I reati di dichiarazione infedele e fraudolenta all'esito di verifica

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

REATI PENALI TRIBUTARI DERIVANTI DA UNA VERIFICA FISCALE

[Scopri di più >](#)

In tema di **verifiche fiscali**, la recente riforma introdotta dall'[articolo 6 L. 130/2022](#), che ha inserito il **comma 5-bis** all'[articolo 7 D.Lgs. 546/92](#), ha ridato evidenza alla valenza dei fatti indizianti accertati in sede di controllo, quale ineludibile elemento della prova presuntiva atta a supportare l'ipotesi di evasione, circoscrivendo, nei casi previsti dal D.Lgs. 74/2000, le ipotesi in cui le condotte del contribuente acquisiscano rilievo anche in ambito penale.

La necessità che i fatti indizianti siano accertati in modo inequivoco nella loro esatta dimensione, assumendo un univoco significato indiziario circa la sussistenza del fatto ignoto che sono chiamati ad argomentare, assume dirimente rilievo nella **valutazione del discrimin** tra la condotta di **dichiarazione fraudolenta**, di cui all'[articolo 3 D.Lgs. 74/2000](#), e la meno grave ipotesi di **dichiarazione infedele** contemplata dal successivo **articolo 4 del richiamato Decreto**.

Se così è, appare evidente come le attività di verifica poste in essere dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate non possano fondarsi su apodittiche contestazioni, ma debbano poggiare i propri rilievi su **fatti circostanziati**, e ciò a maggior ragione se si considera come – proprio in considerazione delle richiamate condotte di **penale rilevanza** – l'attività di verifica acquisisca incontrovertibile importanza a fondamento tanto dell'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. inquirente, quanto in relazione all'avviso di accertamento in conseguenza emesso dall'Ufficio.

Gli insegnamenti della Suprema Corte, d'altra parte, chiariscono la differenza della condotta più grave rispetto a quella prevista e punita a titolo di dichiarazione infedele.

La dichiarazione fraudolenta è costruita infatti come **frode contabile** alla quale deve associarsi un *quid pluris*, volutamente non tipizzato dalla norma e tuttavia necessariamente caratterizzato dall'idoneità ad indurre in errore e ad ostacolare il corretto accertamento della realtà contabile del soggetto (in senso conforme, Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 38872/2022).

Di contro, la **dichiarazione infedele**, in **regime di specialità** rispetto alla condotta fraudolenta, è assistita da minore insidiosità, poiché difetta – in tutto o in gran parte – della sussistenza dell'**artefazione dell'impianto contabile**, che invece caratterizza la **condotta frodatoria**.

È il caso dell'esito di una verifica che constati l'assenza, nell'ambito della dichiarazione ai fini imposte dirette, dell'indicazione di operazioni attive, oltre soglia, che tuttavia risultano essere state dal soggetto verificato già quantificate e comunicate mediante la comunicazione annuale Iva.

Semplificando il potenziale esito di un'attività di verifica, non si può fare a meno di sottolineare come – per esperienza empirica – la contestazione di dichiarazione fraudolenta si fondi, di norma, sull'accertamento, in sede di verifica, di un impianto contabile inattendibile e artificiosamente orientato alla evidenziazione di costi inesistenti o all'occultamento di ricavi, non diversamente accertabili dall'Erario; l'ipotesi di cui all'articolo 4 si sviluppa invece normalmente mediante **l'occultamento, in sede dichiarativa, di partite attive**, astrattamente sfuggente rispetto ai controlli automatici, e tuttavia evidente alla lente di un'attività ispettiva di maggiore penetrazione quale la verifica fiscale.

La tratteggiata differenza tra le due ipotesi di reato ha ricadute anche rispetto all'eventuale riconoscimento delle **condizioni di obiettiva incertezza normativa**, esimente ai fini della responsabilità penale ai sensi dell'[articolo 15 D.Lgs. 74/2000](#), nonché immanente e incontrovertito principio di diritto in tema di sanzioni amministrative tributarie, secondo la gemella previsione di cui all'[articolo 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#).

La descritta ontologica diversità delle norme incriminatrici aveva inizialmente portato il Legislatore penal-tributario ad escludere per la dichiarazione fraudolenta quale **causa di non punibilità il pagamento del debito tributario**, disciplina poi omogeneizzata dall'attuale lettera dell'[articolo 13, comma 2, D.Lgs. 74/2000](#), che ha esteso al reato di cui all'articolo 3 la non punibilità per il caso di pagamento integrale del debito tributario, entro il termine di presentazione della dichiarazione inerente all'anno di imposta successivo, sempreché la condotta riparatrice sia intervenuta prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche ovvero dell'inizio di qualsiasi altra attività di accertamento amministrativo o investigazione penale.

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Cosa fare se i miei clienti non sono su LinkedIn?

di Luca Bozzato

Seminario di specializzazione

LINKEDIN PER I COMMERCIALISTI

[Scopri di più >](#)

A blue and white graphic banner with the text "Seminario di specializzazione" at the top, followed by "LINKEDIN PER I COMMERCIALISTI" in large blue letters, and a link "Scopri di più >" at the bottom.

Un'obiezione comune dei commercialisti è che **i loro clienti non sono su LinkedIn**. Specialmente su una fascia di popolazione imprenditoriale senior, Facebook è lo strumento che sembra migliore rispetto a LinkedIn per trovare clienti.

Tuttavia, i numeri ci dicono che il 50% di utenti che ha un social in Italia ha un profilo LinkedIn. Ciò significa che **se i tuoi clienti hanno i social, il 50% ha anche LinkedIn**.

Quindi come fare per capire se i nostri clienti e potenziali clienti sono su LinkedIn?

#1 Collega la rubrica a LinkedIn

Dalla **sezione Rete e contatti** del nostro LinkedIn possiamo **collegare la nostra rubrica** per vedere quanti dei contatti che conosciamo già usano LinkedIn. Se lo facciamo dal pc possiamo collegare la rubrica email, mentre se lo facciamo dal telefono possiamo collegare la nostra rubrica telefonica.

È estremamente utile per vedere, in un colpo solo, quanti contatti ci sono già su LinkedIn che ancora non abbiamo collegato. Per esperienza in oltre 10 anni di lavoro nel settore, **soltanamente molti professionisti hanno già centinaia di contatti con un profilo LinkedIn attivo e nemmeno lo sanno**.

Se LinkedIn trova un *match* tra i contatti vi chiederà di poter inviare una richiesta collegamento: fare questo **check una volta all'anno** ci assicura di avere sempre i contatti aggiornati su LinkedIn.

#2 Usa la ricerca avanzata

Dopo aver fatto questa operazione dovrà avere già molto materiale su cui lavorare in termini di connessioni! Se ancora non bastasse, puoi usare la **ricerca avanzata per trovare nuovi contatti** da inserire nella tua rete.

Sì perché, se nessuno dei tuoi clienti è su LinkedIn – cosa che, come abbiamo visto, è altamente improbabile – la **piattaforma è comunque un database professionale di 18 milioni di profili** sono in Italia e quasi 900 milioni nel mondo.

L'importante è **definire una cerchia di profili professionali con cui ci interessa entrare in contatto**. Una volta selezionata questa cerchia, puoi **filtrare il database di LinkedIn**, in modo totalmente gratuito, per ruolo professionale, geografia, settore, dimensioni aziendali e tanti altri filtri importanti.

Ad esempio puoi trovare nome e cognome di tutti i dentisti della zona di Novara che hanno un profilo LinkedIn, oppure tutti gli imprenditori di aziende del settore automobilistico e meccanico in Emilia Romagna, e così via.

#3 Segui gruppi e hashtag (#) rilevanti

A volte la soluzione migliore è lasciarsi ispirare dalle proprie passioni professionali e dagli argomenti di rilievo in cui si vuole rimanere aggiornati e trovare nuove persone attraverso quelle discussioni. **Sempre dalla barra di ricerca puoi cercare e seguire # e community professionali di rilievo**.

Cosa fare se proprio i miei clienti, su LinkedIn, non ci sono?

Non disperare! Se i tuoi clienti attuali su LinkedIn non ci sono, non importa: **usa il network per aumentare la tua reputazione** o la reputazione dello Studio nella tua area geografica o settoriale di competenza.

LinkedIn è un ottimo posto dove raccontare le novità, i successi e gli eventi a cui partecipi e può essere un'**ottima vetrina per i tuoi investimenti di marketing offline**.

- **Da altri social a LinkedIn.** Non tutti i contenuti di altri social sono adatti a LinkedIn, ma alcuni sì, specie quelli più professionali. Non costa nulla prendere un post che su Facebook ti ha permesso di entrare in contatto con molti potenziali clienti, copiarlo e incollarlo su LinkedIn. In questo modo, magari non otterrai risultati eclatanti, ma cominci a dare un po' di sostanza al tuo profilo LinkedIn e far ingranare gli algoritmi.
- **Porta gli eventi fisici su LinkedIn.** Quando organizzi un evento puoi usare la scusa del ritrovo fisico per generare una serie di contenuti che stanno a meraviglia su

LinkedIn. Fai foto con i relatori dell'evento, ringrazia gli sponsor, proietta una diretta video come evento digitale su LinkedIn: anche in questo caso stai sfruttando più a fondo l'investimento che hai fatto, dandogli una seconda vita digitale. Ricordati che l'evento ha richiesto mesi di lavoro ed è costato migliaia di euro: non fare un solo post su LinkedIn! Preparati invece per produrre 8-10 contenuti diversi che ti diano materiale per un breve periodo di tempo e mantengano viva l'attenzione della comunità professionale di LinkedIn sui tuoi eventi e sulla tua professionalità.

